CAMERA DEI DEPUTATI N. 1166

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(BOZZI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RUMOR)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VALSECCHI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(TAVIANI)

—

Disciplina degli autotrasporti di cose

Seduta del 16 novembre 1972

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'attività di trasporto di cose su strada con autoveicoli è attualmente disciplinata dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349.

Numerose, peraltro, sono le critiche da tempo rivolte alla legge in parola, che, vecchia ormai di trentasette anni, e risalente a una epoca in cui si era ben lungi dall'immaginare quale prodigioso sviluppo avrebbe avuto lo autotrasporto, non risponde certamente alle esigenze odierne del settore.

Si lamenta infatti la impossibilità di operare, sulla base della citata legge, una efficiente cernita delle domande intese ad ottenere licenze per il trasporto di merci in conto proprio, nonché l'impossibilità di procedere, successivamente, ad efficaci controlli in materia, con la conseguenza di un abnorme sviluppo del parco di veicoli destinati al trasporto in conto proprio, spesso poi abusivamente adibiti a veri e propri trasporti professionali. Altri inconvenienti sono la mancanza di espresse disposizioni e di precisi criteri concernenti l'adeguamento del parco veicolare alle esigenze del mercato; il deplorevole fenomeno della cessione di autorizzazioni verso corresponsione di esosi compensi; nonché, infine, l'estrema difficoltà di interpretazione

delle numerose disposizioni regolamentari ed amministrative che, nel pur lodevole sforzo di adeguare le disposizioni legislative alle nuove esigenze, si sono purtroppo sovrapposte nel tempo, creando uno stato di incertezza nel quale l'operatore riesce difficilmente a districarsi.

A tutti questi inconvenienti è destinato ad ovviare il disegno di legge predisposto dal Ministero dei trasporti.

Trattasi di un provvedimento organico che, con una disposizione preliminare, un titolo destinato ai trasporti in conto proprio, un altro a quelli in conto di terzi ed infine un terzo titolo contenente disposizioni comuni alle due branche dell'autotrasporto, dovrebbe verosimilmente riportare chiarezza nella disciplina del settore, soprattutto se opportunamente integrato da un complesso di norme regolamentari.

Per quanto concerne il trasporto in conto proprio, se da un lato ne è stato allargato il concetto fino ad allinearsi alle tendenze ormai dominanti in campo internazionale e segnatamente in quello comunitario, si è cercato, d'altro lato, di impedire ogni abusivo sconfinamento degli operatori di questo settore in quello professionale. A questo scopo è stata prevista innanzi tutto una nuova procedura per il rilascio delle licenze, atta a garantire che tale rilascio avvenga soltanto a favore di chi dimostri la necessità di dover sopperire con mezzi propri a effettive esigenze di trasporto; è stata prevista inoltre l'indicazione in via preliminare, nella licenza, delle merci trasportabili nonché la compilazione per ogni singolo trasporto di una dichiarazione concernente le merci effettivamente trasportate; ciò col preciso intendimento di agevolare i necessari controlli sulla strada per la repressione di ogni abuso in materia.

Per quanto riguarda, poi, il settore degli autotrasporti professionali, la indicazione di precisi criteri ai quali il Ministro dei trasporti dovrà ispirarsi per determinare annualmente il numero delle nuove autorizzazioni al trasporto in conto di terzi da immettere sul mercato, e la possibilità che questi criteri siano ulteriormente specificati nelle norme di attuazione, dovrebbero garantire il costante adeguamento del parco veicolare alle esigenze del mercato.

All'inconveniente del commercio di fatto di autorizzazioni, si è ritenuto di porre riparo prevedendo che la cessione di autorizzazioni sia ammessa soltanto in caso di cessione della intera azienda con conseguente impossibilità, da parte del cedente, di riprendere l'attività di autotrasportatore prima che sia trascorso un periodo di tre anni.

Per quanto concerne i singoli articoli del provvedimento si fa presente quanto segue.

L'articolo 1, come disposizione preliminare, riproducendo in gran parte, con alcune modifiche di forma, l'articolo 1 del regio decreto-legge 25 novembre 1935, n. 2223, esclude dal campo di applicazione della legge determinati veicoli che, per motivi attinenti al proprietario o alle caratteristiche stesse dei veicoli, non incidono nel mercato dell'autotrasporto di cose.

L'articolo 2 definisce il concetto di trasporto in conto proprio e rappresenta uno degli aspetti più innovativi rispetto alla precedente legislazione; infatti, dal ristretto concetto di « trasporto di cose proprie » fin qui vigente, si passa ad un concetto più largo, che potrebbe essere definito di « pertinenza » delle cose alla persona che effettua il trasporto, concetto effettivamente aderente alla nuova realtà economica ed in armonia con le attuali tendenze in campo internazionale e segnatamente in quello comunitario.

L'articolo 3 stabilisce che il rilascio della licenza al trasporto di cose in conto proprio è subordinato ad un severo vaglio delle domande al fine di limitare il rilascio stesso ai casi di effettive esigenze di trasporti in conto proprio, onde evitare già all'origine la fonte di possibili abusi. È questo il secondo aspetto delle innovazioni che si intendono apportare in questo campo: se da un lato si è esteso il concetto del trasporto in conto proprio (articolo 2) secondo le esigenze della realtà economica, dall'altro si intende ricercare gli idonei mezzi per contenerlo nei suoi confini.

Senza particolari limitazioni sono invece rilasciate le licenze per i veicoli di portata non superiore a 25 quintali.

Gli articoli 4 e 5 regolano la composizione e il funzionamento della Commissione chiamata a dare il parere sulle richieste di licenza.

Gli articoli da 6 a 10 dettano disposizioni circa la elencazione e dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio, le ispezioni, la revoca delle licenze e i ricorsi.

Con l'articolo 11 inizia il titolo secondo, che riguarda i trasporti di cose per conto di terzi.

L'articolo 12 costituisce la base della disciplina dell'autotrasporto professionale, nel quale vengono fissati alcuni princìpi innovatori e viene altresì codificato quanto già si verificava soltanto in via amministrativa sulla base della precedente legge.

Nel primo comma viene stabilito il nuovo principio della necessità della preventiva iscri-

zione del vettore nell'Albo nazionale degli autotrasportatori per la cui istituzione è stato predisposto un separato apposito disegno di legge.

Il secondo comma prevede il rilascio di autorizzazioni speciali con validità limitata per quanto concerne la portata o le altre caratteristiche del veicolo; le cose oggetto del trasporto o l'ambito territoriale e temporale. La disposizione consentirà una più elastica regolamentazione della capacità in singoli settori del mercato.

Il quarto comma stabilisce che le autorizzazioni vengano rilasciate dagli uffici provinciali sulla base delle indicazioni fornite dai comitati provinciali o interprovinciali dell'Albo.

Il quinto comma, infine, è inteso a sopperire alla mancanza, da tempo lamentata, di una norma che serva di base e di guida per una politica di programmazione nel campo della capacità dell'autotrasporto di merci.

L'articolo 13 riguarda i servizi di piazza per il trasporto delle merci.

Anche in questo settore è previsto l'intervento consultivo dell'Albo nazionale degli autotrasportatori ed una sua competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni.

L'articolo 14 costituisce il riordinamento formale di varie disposizioni amministrative che erano state emanate sulla base della vecchia legislazione.

Da segnalare la disposizione dell'ultimo comma, che ammette il trasferimento delle autorizzazioni soltanto in caso di cessione dell'intera azienda e non per i casi di vendita di singoli veicoli.

L'articolo 15 codifica la prassi attualmente seguita per i trasporti internazionali interessanti l'Italia e fa rinvio agli accordi internazionali vigenti.

L'articolo 16 pone il divieto di effettuare qualsiasi genere di trasporti da parte di chi non sia provvisto del titolo necessario.

L'articolo 17 riguarda il contrassegno per la immediata identificazione del genere di trasporto cui sono adibiti i veicoli in circolazione.

Gli articoli da 18 a 20 contengono le sanzioni penali o amministrative per le trasgressioni alle norme del provvedimento.

L'articolo 21 stabilisce i funzionari e gli agenti incaricati della prevenzione e dell'accertamento delle infrazioni.

L'articolo 22 prevede le necessarie norme transitorie.

DISEGNO DI LEGGE

—

DISPOSIZIONE PRELIMINARE.

ART. 1.

Campo di applicazione.

La presente legge regola il trasporto di cose su strada effettuato con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e semirimorchi.

Non sono soggetti alle norme della presente legge:

a) gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al corpo dei vigili del fuoco, alla croce rossa italiana e al corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;

b) gli autoveicoli di proprietà dell'amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, dei comuni, delle province e delle regioni, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;

c) gli autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento negli Stati rispettivi;

d) gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei trasporti – direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione – siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d'opera;

e) gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;

f) gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli;

g) le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorché trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario;

h) gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose dotati della particolare

carta di circolazione, aventi una portata massima, ivi indicata, non superiore ai 5 quintali, utilizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo del proprietario, purché siano muniti del contrassegno speciale che verrà stabilito con suo decreto dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Gli autoveicoli di cui al precedente comma non sono soggetti al pagamento della tassa di concessione governativa.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile – d'intesa con quello delle finanze – è autorizzato ad estendere le disposizioni di cui al secondo e terzo comma a casi ivi non contemplati, in relazione a nuove e particolari caratteristiche tecniche di autoveicoli.

TITOLO I

TRASPORTI IN CONTO PROPRIO

ART. 2.

Definizione.

Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, istituti o associazioni, privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

a) il trasporto avvenga con mezzi, di proprietà o in usufrutto delle persone, istituti od associazioni che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio, e i preposti alla guida e alla scorta del veicolo, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, istituti o associazioni predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell'attività principale;

c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, istituti o associazioni o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

ART. 3.

Licenze.

L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Per i veicoli di portata utile fino a 25 quintali il rilascio della licenza avviene su sola presentazione di domanda in cui devono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare.

Per i veicoli di portata utile superiore a 25 quintali il rilascio della licenza avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 4.

Nel caso di cui al precedente comma, la domanda, oltre a contenere le precisazioni e l'elencazione previste al secondo comma, deve essere corredata dalla documentazione, che sarà specificata nel regolamento di esecuzione, necessaria a dimostrare che le esigenze del richiedente o l'attività economica da esso svolta giustificano l'impiego del veicolo o dei veicoli del tipo e della portata indicati.

Le domande possono essere presentate anche prima dell'acquisto del veicolo.

Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validità per 18 mesi, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli a norma del precedente comma quarto.

La licenza viene resa definitiva per effetto della presentazione della completa documentazione.

Al rilascio della prima licenza fa seguito l'iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso ciascun ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Per ciascuna delle licenze di cui sopra, siano esse provvisorie o definitive, e per ciascuna autorizzazione di cui ai successivi articoli 12 e 13 è dovuta la tassa di concessione governativa prevista dalle vigenti disposizioni.

ART. 4.

Commissione per le licenze.

Per l'esame della domanda di cui al terzo comma del precedente articolo è istituita presso gli uffici provinciali della motorizza-

zione civile e dei trasporti in concessione una speciale commissione composta:

a) dal funzionario preposto all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che la presiede;

b) da un funzionario della prefettura;

c) da tre rappresentanti dei settori economici interessati al trasporto in conto proprio;

d) da un rappresentante delle ferrovie dello Stato;

e) da tre rappresentanti degli autotrasportatori di cose per conto terzi;

f) da un rappresentante della regione.

I membri della commissione sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Le designazioni spettano:

al prefetto per il membro di cui alla lettera *b*);

alle associazioni provinciali maggiormente rappresentative dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura per i membri di cui alla lettera *c*);

al direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato per il membro di cui alla lettera *d*);

al comitato provinciale o interprovinciale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per i membri di cui alla lettera *e*);

al presidente della giunta regionale per il membro di cui alla lettera *f*).

I membri della commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Scaduti i termini di carica, i poteri della commissione sono prorogati fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine.

Per ogni membro effettivo della commissione, viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare.

I membri della suddetta commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte decadono dalla carica e sono sostituiti, fino al rinnovamento delle nomine, dai rispettivi supplenti.

ART. 5.

Esame e parere della commissione.

La commissione esamina la documentazione presentata dall'interessato a corredo della domanda, chiede, ove occorra, altri documenti e raccoglie d'ufficio tutte le informazioni che reputi necessarie ai fini del parere che

deve emettere a norma del terzo comma dello articolo 3.

Il parere della commissione concerne l'effettiva esistenza delle esigenze esposte nella domanda e l'adeguatezza del mezzo o dei mezzi di trasporto indicati rispetto alle esigenze stesse. Quando il richiedente sia un imprenditore, il parere ha specificamente riguardo alla natura e all'entità dell'attività principale di cui il trasporto deve essere attività accessoria o complementare.

Le deliberazioni della commissione sono valide se prese con la partecipazione di almeno due terzi dei componenti ed a maggioranza assoluta dei partecipanti.

ART. 6.

Elencazione delle cose.

Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono elencare sulla licenza le cose o le classi di cose per le quali essa è rilasciata.

L'elencazione è tassativa e il trasporto di cose in essa non comprese è punito a norma del successivo articolo 18.

ART. 7.

Revoca delle licenze.

La licenza è revocata qualora sia accertato che le condizioni in base alle quali fu rilasciata sono venute meno.

Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione revocano la licenza direttamente o previo parere della speciale commissione di cui all'articolo 4, a seconda che essa riguardi autoveicoli di portata utile fino a 25 quintali o di portata utile superiore.

Allo scadere di ciascun triennio dalla data di rilascio della licenza, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono provvedere d'ufficio ad una verifica delle condizioni in base alle quali la licenza stessa fu rilasciata e, qualora constatino sostanziali modificazioni delle stesse, dare corso al procedimento di revoca previsto dal precedente comma.

Alla revoca della licenza fa seguito la cancellazione dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.

ART. 8.

Ricorsi.

Contro i provvedimenti di diniego o di revoca della licenza, emanati dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è ammesso ricorso al Ministro entro trenta giorni dalla data della loro notificazione.

ART. 9.

Ispezioni sulle licenze.

Il conducente del veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio deve esibire la licenza ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.

ART. 10.

Elencazione e dichiarazione circa le cose trasportate.

Ogni trasporto in conto proprio, eseguito con veicoli di portata superiore a 25 quintali, deve essere accompagnato dall'elencazione delle cose trasportate, che devono rientrare fra quelle previste nella licenza, e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera *c*) dell'articolo 2.

L'elencazione e la dichiarazione sono sottoscritte dal titolare della licenza, o da un suo legale rappresentante, e dal conducente per le cose che devono da lui essere prese in consegna.

L'elencazione e la dichiarazione, nella forma prescritta dal regolamento di esecuzione, devono essere redatte in due copie, di cui una da conservarsi dal titolare della licenza per tutto il biennio successivo all'anno di emissione.

La copia della dichiarazione che accompagna il trasporto deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.

La copia della dichiarazione conservata dal titolare della licenza deve essere esibita tutte le volte che essa sia richiesta da funzionari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o, per in-

carico di questo, dagli ufficiali, agenti e funzionari di cui al comma precedente.

Qualora le merci oggetto di trasporto siano già sottoposte a controlli da parte dello Stato, per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge e sempre che per l'effettuazione di tali controlli sia prevista l'emissione di un documento di accompagnamento delle merci stesse, il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile – d'intesa con gli altri dicasteri interessati – può disporre con proprio decreto l'utilizzazione di tale documento in sostituzione della dichiarazione di cui al presente articolo.

Ogni trasporto che non sia accompagnato dall'elencazione e dalla dichiarazione di cui al primo comma ovvero dal documento di cui al comma precedente è punito a norma dello articolo 19.

TITOLO II

TRASPORTI PER CONTO DI TERZI

ART. 11.

Definizione.

È trasporto di cose per conto di terzi l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.

ART. 12.

Autorizzazioni.

Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto per ciascuno dei veicoli destinati ai trasporti stessi apposita autorizzazione. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il comitato centrale per l'albo, può, con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche e all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale e alla validità temporale.

Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione nella carta di circolazione del veicolo.

Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione agli imprenditori

che abbiano la sede nel territorio di competenza degli stessi e che siano iscritti nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, sulla base delle indicazioni fornite dai comitati provinciali o interprovinciali per l'albo.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, tenuto conto delle esigenze del mercato, con particolare riguardo all'andamento della produzione e degli scambi, al livello dei prezzi per l'autotrasporto di cose e alla redditività delle imprese del settore, determina annualmente, con decreto, tenendo presenti le indicazioni delle regioni e sentito il comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, il numero delle nuove autorizzazioni da assegnare in ciascuna provincia.

ART. 13.

Servizi di piazza.

I comuni, con deliberazione del consiglio, sentito il parere dei comitati provinciali o interprovinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, e previo parere favorevole degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, possono istituire il servizio di piazza per il trasporto di cose.

Il numero delle autorizzazioni da rilasciare e la portata degli automezzi sono proposti in relazione alle esigenze locali, con deliberazione del consiglio comunale o stabiliti dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dopo aver sentito i comitati provinciali o interprovinciali per l'albo suddetto.

L'autorizzazione è accordata dal sindaco del comune all'imprenditore la cui impresa abbia sede nel suo territorio e che sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, sulla base delle indicazioni dei comitati provinciali o interprovinciali per l'albo.

I veicoli adibiti ai servizi di piazza debbono essere muniti di tassametro, controllato dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, possono sostare soltanto sulle aree a tal fine destinate dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione e possono effettuare trasporti nell'ambito della provincia nella cui circoscrizione è compreso il comune stesso.

Per i servizi di piazza, i trasporti di cose vengono effettuati a prezzi di tassametro entro i limiti territoriali stabiliti dal comune per il servizio urbano delle auto pubbliche.

ART. 14.

Disciplina delle autorizzazioni.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 12 e 13 sono rilasciate per un periodo di nove anni e, alla scadenza, possono essere rinnovate con il parere favorevole dei competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Quando l'imprenditore sostituisce il veicolo, per il quale gli è stata rilasciata l'autorizzazione, questa gli è confermata per il nuovo veicolo, fermi restando gli eventuali vincoli a cui l'originaria autorizzazione fosse sottoposta.

Le autorizzazioni sono sospese o revocate rispettivamente in caso di sospensione e di cancellazione o radiazione disposte dai competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi.

In caso di morte dell'imprenditore individuale, le autorizzazioni già a lui intestate sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita, per causa di successione, la proprietà dei veicoli e che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo.

Alle imprese individuali e sociali, risultanti rispettivamente dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo, le autorizzazioni già rilasciate alle imprese e società originarie.

In caso di cessione dell'azienda, le autorizzazioni sono rilasciate al cessionario della azienda stessa sempreché abbia ottenuto la iscrizione nell'albo. Il cedente non può riprendere l'attività di autotrasportatore se non siano trascorsi tre anni dalla data della cessione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 15.

Trasporti internazionali.

Le imprese aventi sede in Italia che siano titolari di autorizzazione o licenza per il trasporto di cose, possono essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali alle condizioni e nei limiti previsti dagli accordi bilaterali o multilaterali in materia e purché siano in possesso degli speciali requisiti a tale scopo prescritti dalle relative disposizioni.

Le imprese aventi sede all'estero sono ammesse ad effettuare sul territorio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle norme vigenti nel paese di origine ed a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali. La mancanza, l'inefficacia o l'indebito uso del titolo richiesto, quando il fatto non costituisca più grave reato, sono soggetti alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in materia.

ART. 16.

Obbligo di licenza o autorizzazione.

È vietato il trasporto di cose da parte di chi non sia provvisto di licenza o di autorizzazione a norma della presente legge.

ART. 17.

Contrassegno.

Ogni autoveicolo o motoveicolo deve portare sul radiatore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra, dall'alto in basso, dell'altezza di centimetri 20, variamente colorata, come appresso indicato, per distinguere il genere di servizio a cui è destinato:

1) rossa per i trasporti effettuati in conto proprio;

2) bianca per i servizi di trasporto in conto di terzi;

3) azzurra per i servizi di piazza.

Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell'autoveicolo o motoveicolo, nonché del rimorchio o semirimorchio.

ART. 18.

Trasporti abusivi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 27 della legge istitutiva dell'albo chiunque disponga l'esecuzione, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nella autorizzazione di trasporti di cose con autoveicoli, è punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da lire 100.000 a lire 300.000.

Quando l'accertamento dei reati di cui al precedente comma avviene durante l'esecuzione del trasporto, gli ufficiali e gli agenti di polizia e i funzionari a cui spettano la prevenzione e l'accertamento dei reati a norma del successivo articolo 21 procedono al sequestro del veicolo.

Il veicolo non può essere mantenuto sotto sequestro per un periodo di tempo superiore a sei mesi.

ART. 19.

Altre infrazioni.

Chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000.

Chiunque circoli senza il contrassegno di cui all'articolo 17, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000 a lire 10.000.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel presente articolo, si osservano le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228.

ART. 20.

Decadenza dalle licenze.

Qualora il ripetersi delle infrazioni di cui all'articolo 18 e al primo comma dell'articolo 19, commesse con veicoli per i quali siano state rilasciate licenze per il trasporto di cose in conto proprio, assuma carattere di notevole gravità, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile dei trasporti in concessione presso cui il titolare delle licenze è elencato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 3, dichiara la decadenza dalle licenze e provvede alla cancellazione dall'elenco.

ART. 21.

Prevenzione e accertamento dei reati.

La prevenzione e l'accertamento dei reati previsti nella presente legge spettano agli ufficiali e agenti di polizia e ai funzionari incaricati del servizio di polizia stradale a norma dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Delle violazioni accertate deve essere data notizia all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione si trova la provincia di immatricolazione del veicolo.

Delle stesse violazioni l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dà notizia al competente comitato provinciale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

ART. 22.

Disposizioni transitorie.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già possiedono una licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio, possono conservarla a condizione che, entro sei mesi dalla data suddetta, domandino la iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito a norma dell'ultimo comma dell'articolo 3.

La domanda d'iscrizione deve contenere l'elencazione delle cose o delle classi di cose al cui trasporto l'autoveicolo è adibito.

L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione esegue la registrazione e provvede contemporaneamente a trascrivere la elencazione delle cose sulla licenza a norma dell'articolo 6.

Coloro che nel termine stabilito non presentano la domanda, redatta come indicato nel secondo comma, decadono dalla licenza.

Per coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, siano titolari di autorizzazioni per il trasporto di cose in conto di terzi, il rilascio delle autorizzazioni sostitutive delle precedenti avverrà con le modalità e nei termini stabiliti nel regolamento di esecuzione. La nuova autorizzazione sarà rilasciata con gli stessi eventuali vincoli dell'autorizzazione originaria.

ART. 23.

Copertura finanziaria.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, si fa fronte con imputazione della spesa al capitolo n. 1193 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'anno finanziario 1972 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ART. 24.

Abrogazioni.

È abrogata ogni norma in contrasto con la presente legge.

ART. 25.

Regolamento di esecuzione.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, il Governo emanerà, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il regolamento di esecuzione.